

“DECRETO MILLEPROROGHE 2023”: PRINCIPALI NOVITA’ POST CONVERSIONE IN LEGGE

Si esaminano le principali novità introdotte dal c.d. “Decreto Milleproroghe 2023” a seguito della conversione in Legge

Informativa n.	15/2023
Riferimenti normativi	Decreto Legge n. 198 del 29/12/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2022, c.d. “Decreto Milleproroghe 2023” Legge n. 14 del 24/02/2023 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27/02/2023 Legge n. 234 del 30/12/2021 c.d. “Legge di Bilancio 2022”



Vengono di seguito analizzate le principali disposizioni introdotte dal c.d. “Decreto Milleproroghe 2023” a seguito della conversione in Legge n. 14/2023, entrata in vigore il 28/02/2023.

Per le altre disposizioni si rinvia a quanto dettagliato nell’Informativa Unistudio n. 3/2023.

Sospensione agevolazione termini prima casa

Sono sospesi **dall’1/04/2022 al 30/10/2023** (in precedenza il termine era il 31/03/2022) tutti i termini previsti dalla normativa in tema di agevolazione per l’acquisto della prima casa (si vedano le Informative Unistudio n. 16/2021 e 18/2022).

In particolare, la sospensione riguarda:

- il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso;
- il termine per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d’imposta.

Sono fatti salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle Entrate al 28/02/2023 emessi per il mancato rispetto dei predetti termini; inoltre, quanto già versato non è rimborsabile.

Svolgimento semplificato assemblee

Viene disposto che alle assemblee ordinarie e straordinarie continuano ad applicarsi le disposizioni introdotte dal “Decreto Cura Italia”, dettagliatamente esaminate nelle Informative Unistudio n. 21/2020, 61/2020 e 18/2022 alle quali si rinvia.

Le norme in esame si applicano alle assemblee tenute fino al 31/07/2023.

Tali disposizioni prevedono che:

- con l’avviso di convocazione dell’assemblea le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative, possano disporre, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che il voto sia espresso in forma elettronica o per corrispondenza;
- l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione purché sia garantita:
 - l’identificazione dei partecipanti;
 - la loro partecipazione;
 - l’esercizio di voto,
 - senza che il presidente, il segretario, ovvero il Notaio, si trovino nel medesimo luogo;
- le Srl possono prevedere che l’espressione del diritto di voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Stralcio carichi fino a 1.000,00 euro

Sono automaticamente annullati, alla data del **30/04/2023** (in precedenza 31/03/2023), i debiti di importo residuo all’1/01/2023 fino a 1.000,00 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. La misura riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000-2015.

Dall’1/01/2023 al 31/03/2023 è sospesa la riscossione dei predetti debiti.

Si veda per i relativi dettagli l’Informativa Unistudio n. 8/2023.

Detrazioni edilizie – Proroga comunicazione opzione per cessione del credito o sconto in fattura

In caso di interventi che danno luogo a detrazioni edilizie, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 31/03/2023 (in luogo del previgente termine del 16/03/2023).

Per approfondimenti in merito alla normativa sulla cessione del credito e sullo sconto in fattura, si rimanda alle Informative Unistudio n. 10/2022, n. 11/2022, n. 30/2022 e n. 45/2022.

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Come noto (si vedano per i relativi dettagli le Informative Unistudio n. 3/2021, 24/2021 e 2/2022) a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi è riconosciuto un credito d'imposta differenziato in funzione delle diverse tipologie di beni agevolabili.

In particolare, il credito di imposta per gli investimenti in:

- **beni strumentali materiali "ordinari"**, effettuati dall'1/01/2022 al 31/12/2022 ovvero entro il **30/11/2023** (in precedenza il termine era il 30/06/2023) a condizione che entro il 31/12/2022 sia stato accettato l'ordine e pagato almeno il 20%, ammonta al 6% del costo di acquisizione nel limite di 2 milioni di euro;
- **beni strumentali immateriali "ordinari"** effettuati dall'1/01/2022 al 31/12/2022 ovvero entro il **30/11/2023** (in precedenza il termine era il 30/06/2023) a condizione che entro il 31/12/2022 sia stato accettato l'ordine e pagato almeno il 20%, ammonta al 6% del costo di acquisizione nel limite di 1 milione di euro;
- **beni strumentali nuovi "Industria 4.0"** effettuati dall'1/01/2022 al 31/12/2022 ovvero entro il **30/11/2023** (in precedenza il termine era il 30/06/2023) a condizione che entro il 31/12/2022 sia stato accettato l'ordine e pagato almeno il 20%, è riconosciuto nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per gli investimenti superiori a 2,5 e fino a 10 milioni di euro e 10% per gli investimenti tra i 10 e 20 milioni di euro. L'importo massimo del credito ammonta a 3,5 milioni di euro.

Si ricorda come la Legge di Bilancio 2022 abbia prorogato **fino al 31/12/2025** (ovvero fino al 30/06/2026, a condizione che entro il 31/12/2025 sia stato accettato l'ordine da parte del fornitore e siano stati pagati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione) i crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi **limitatamente ai beni materiali/immateriali "Industria 4.0"** e non anche per i beni strumentali materiali ed immateriali "ordinari" che termineranno di essere agevolati il 31/12/2022 o al più il **30/11/2023** (a seguito della proroga in esame) a condizione che entro il 31/12/2022 sia stato accettato l'ordine da parte del venditore e pagato almeno il 20%.

Cordiali saluti.